

PREFETTURA – Ufficio territoriale del Governo di Napoli – **Deliberazione del Commissario ad Acta n.1 del 2009.**



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

All'ufficio BURC
NAPOLI

La sottoscritta dr.ssa Carolina Iovino, Vice Prefetto Aggiunto, in servizio presso la Prefettura di Napoli nominata commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza TAR Campania Sez. I n. 1885/05 267/2007 9488/2008, relativa al contenzioso instaurato sul ricorso ANPRIC/ARIS Regione Campania, deposita in data odierna l'allegata delibera n.1 del 2009, in esecuzione di quanto richiesto dal Tar Campania, in doppia copia, per i successivi adempimenti.

Napoli 9 gennaio 2009

dr.ssa Carolina Iovino
Carolina Iovino

REGIONE CAMPANIA

sede: Napoli, Via S. Lucia n. 81

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

N° 1 DEL 2009

Oggetto: Esecuzione della sentenza T.A.R. Campania Napoli I sez. n. 18850/05 tra ANPRIC, in persona del legale rapp.te p.t., e ARIS, in persona del delegato regionale p.t., C/ Regione Campania. Commissario ad acta.

L'anno 2009 il giorno 09 del mese di gennaio, alle ore 9,00, presso gli Uffici della Regione Campania, il Commissario ad acta dott.ssa Carolina Iovino, nominato con Decreto del Prefetto di Napoli n. 3426/GAB/Segr. Part. E Cer. del 13/6/2007, ha adottato il presente atto deliberativo, in funzione sostitutiva del competente organo.

IL COMMISSARIO AD ACTA

- vista la sentenza T.A.R. Campania Napoli I sez. n. 18850/05 del 12.10.2005 sul ricorso proposto dalla ANPRIC, in persona del legale rapp.te p.t., e dalla ARIS, in persona del delegato regionale p.t., nei confronti della Regione Campania, per la declaratoria del silenzio-rifiuto formatosi sulla istanza di aggiornamento delle tariffe relative alle prestazioni sanitarie di riabilitazione ai sensi del D. lgs. n. 502/1992 e del D.M Sanità del 15.9.1994, per il triennio concernente il periodo 1.1.2003 - 31.12.2005, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto, l'adito TAR dichiarava l'illegittimità del Silenzio-Rifiuto serbato dalla amministrazione convenuta ed ordinava alla Regione Campania di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza, disponendo per l'eventuale ulteriore inottemperanza la nomina di Commissario ad acta per l'esecuzione, in persona dell'Assessore alla Sanità p.t. della Giunta della Regione Campania;

- Vista la decisione del Consiglio di Stato sez. 5^a n. 190/2007, con la quale da un lato è stata confermata la sentenza del TAR Campania Napoli n. 18850/2005 e per l'effetto sono state esplicitate le modalità di aggiornamento della tariffe "... sulla base del variare degli indici ISTAT e dei maggiori oneri derivanti dalla contrattazione collettiva di settore ... Nel difetto di un meccanismo di aggiornamento siffatto, del resto, verrebbe rimessa alla discrezionalità delle

Il Commissario ad acta
Dr. Carolina Iovino

amministrazioni - ed ai ritardi, anche strumentali, dell'azione amministrativa - ogni nuova determinazione tariffaria, con grave pregiudizio delle strutture sanitarie interessate (e, indirettamente, della stessa utenza), che dovrebbero assicurare le proprie prestazioni sulla base di tariffe non più remunerative";

- Vista la sentenza n. 267/2007 emessa in data 6.12.2006 dal TAR Campania, sezione I, su ricorso in ottemperanza al giudicato proposto dall'ANPRIC, con cui, accertandosi il perdurante inadempimento della amministrazione intimata, si ordinava di dare esecuzione alla sentenza n. 18850/2005 assegnando termine perentorio per la esecuzione fino al 30.3.2008;

- Visto il Decreto del Prefetto di Napoli n. 3426/GAB/Segr. Part. e Cer. del 13/6/2007, concernente la nomina del Commissario ad Acta per l'esecuzione della suddetta sentenza n. 18850/2005, decorso infruttuosamente il termine perentorio concesso alla amministrazione intimata ed all'organo commissariale precedentemente nominato in sentenza;

- Visto l'art. 8 comma 6 del D. lgs. n. 502/1992 e l'art. 3 comma 6 del D.M Sanità del 15.9.1994 che impone alle regioni di provvedere con periodicità almeno triennale all'aggiornamento delle tariffe, tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e delle variazioni di costi delle prestazioni rilevate;

- Vista la nota/fax del 20.3.2008 della Giunta della Regione Campania con cui si comunica che "gli uffici regionali competenti stanno provvedendo all'elaborazione della proposta di delibera di approvazione delle tariffe delle prestazioni ex art. 26 della legge n. 833/1978" e la documentazione allegata;

- Rilevato che nella allegata proposta di delibera si specifica che "l'aggiornamento delle tariffe è rivolto al futuro e non implica una revisione con efficacia retroattiva delle tariffe esistenti, sicchè non può ravvisarsi un obbligo di provvedere ex post all'adeguamento delle tariffe del triennio precedente" (punto n. 1);

- Rilevato che la P. A. intimata non ha dato ottemperanza nei termini di legge a quanto disposto nella sentenza del T.A.R. Campania n. 18850/05 e che tale inottemperanza a tutt'oggi perdura, alla luce della richiamata proposta di delibera, che espressamente esclude l'adeguamento per il triennio 2003-2005;

- Rilevato che, persistendo l'inottemperanza della Regione Campania, in attuazione del disposto di cui alla sentenza T.A.R. Campania Napoli I sez. n. 18850/05 del 12.1.0.2005, questo Commissario ad Acta con delibera n. 1/2008 del 1.04.2008 ha proceduto all'aggiornamento delle

tariffe reattive alle prestazioni sanitarie di riabilitazione per il triennio 1.1.2003 - 31.12.2005 ai sensi dell'art. 26 della legge n. 833/1978;

- Rilevato che, a seguito del ricorso proposto dalla Regione Campania, con sentenza n. 9488/2008 del 28.07.2008 il T.A.R. Campania, 1 sezione, ha annullato la citata delibera commissariale, rilevandone l'illegittimità ai sensi dell'art. 3 del d.m. 15.04.1994 n. 501700, in ragione del ricorso a criteri forfettari nella determinazione dell'aggiornamento delle tariffe, senza "previa acquisizione ed elaborazione di specifici e complessi dati relativi alle attività dei centri" al fine di "pervenire alla individuazione delle percentuali di adeguamento da applicarsi al regime tariffario in corso", permanendo l'obbligo dell'amministrazione intimata di aggiornamento delle tariffe per le prestazioni di riabilitazione relativamente al triennio considerato;

- Rilevato che la Regione Campania con nota 2008.0688044 del 6.08.2008 ha trasmesso "una proposta di rideterminazione delle tariffe per le prestazioni di riabilitazione nella DGRC 6757/1996 per gli anni 2003-2007" con specificazione dei criteri di "metodologia e calcolo" sulla base delle determinazioni dei costi;

- Rilevato che con note n. 597/1/Gab. del 15.09.2008 e del 28.11.2008 questo Commissario ad Acta ha sollecitato la Regione Campania a provvedere alla approvazione di delibera di adeguamento delle tariffe delle prestazioni di riabilitazione ex art. 26 della l. n. 833/1978;

- Rilevato che, persistendo l'inottemperanza della amministrazione intimata, occorre procedere all'aggiornamento delle tariffe reattive alle prestazioni sanitarie di riabilitazione per il triennio 1.1.2003 - 31.12.2005 ai sensi delle citate disposizioni normative;

- Rilevato che, ai sensi dell'art. 3 del d.m. 15.04.1994 n. 501700, i criteri per la determinazione delle tariffe riabilitative e gli aggiornamenti delle stesse sono individuati nel costo standard di produzione e dei costi generali, in quota percentuale rispetto ai costi standard di produzione;

- Ritenuto pertanto che per l'adeguamento delle tariffe riabilitative si deve tener conto della maggiorazione del costo standard di produzione derivante dagli aumenti delle componenti di calcolo costituite dagli stipendi tabellari indicati nei CCNL AIOP e dei prezzi al consumo FOI per il periodo di riferimento;

- Ritenuto, altresì, che tale rideterminazione deve essere operata secondo lo schema riassuntivo delle tariffe per le specifiche prestazioni sanitarie di riabilitazione, approvato con

delibera della Giunta regionale Campania n. 3094/2000 per il triennio antecedente 2000-2002, con indicazione distinta delle tariffe per singole tipologie di prestazione (allegato n.1);

- Rilevato che l'entità delle citate tariffe deve essere aggiornata tenendo conto della maggiorazione dei costi standard di produzione costituita dagli oneri dell'applicazione del CCNL AIOP a valere dal 1/01/2000;

- Visti gli Accordi di lavoro del 26/03/2002 e del 2/02/2005 (allegato n. 2-3), dai quali derivano i seguenti incrementi percentuali e le relative decorrenze del costo:

- 1/07/2000 incremento +2,40%

- 1/01/2001 incremento + 3,81%

- 1/09/2001 incremento + 2,17%

- 1/01/2002 incremento + 5,34%

- Considerato che la maggiorazione per variazione dei prezzi al consumo FOI deve ritenersi integralmente assorbita dalla rivalutazione monetaria calcolata secondo indici ISTAT al 1.01.2003, data di decorrenza del triennio 2003-2005, complessivamente pari al 7,7% (ISTAT 2000 pari al 2,4%, ISTAT 2001 pari al 2,8%; ISTAT 2002 pari al 2,5%);

- Considerato che dalla ricostruzione complessiva dei costi si concretizza un incremento percentuale delle tariffe per prestazioni sanitarie di riabilitazione per il triennio 2003-2005 pari alla seguente formula: tariffa DGRC 3094/2000 + variazione ISTAT 7.7% + costi da CCNL 13.72%

- Ritenuto che l'aumento così come determinato vada equamente distribuito su tutte le tipologie di prestazioni;

DELIBERA

PER I MOTIVI INDICATI IN PREMESSA E CHE QUI SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATI:

- di determinare ai sensi del D. lgs. n. 502/1992 e del D.M Sanità del 15.9.1994 gli aggiornamenti delle tariffe per prestazioni sanitarie di riabilitazione per il triennio 1.1.2003 - 31.12.2005 secondo la tabella di seguito riportata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

PRESTAZIONI	TARIFFA 2000	21,42%	TARIFFA 2003- 2005	
Convitto Base	€103,02	22,07	€ 125,09	
- gravi e medio livello	€118,22	25,32	€ 143,54	
- gravissimi e alto livello	€132,85	28,46	€ 161,31	
Semiconvitto				
- medi	€65,00	13,92	€ 78,92	
- gravi e gravissimi	€82,7	17,71	€ 100,41	
Ambulatoriale	€ 36,16	7,75	€ 43,91	
- piccolo gruppo	€ 12,05	2,58	€ 14,63	
Domiciliare	€ 44,34	9,50	€ 53,84	

L'Ufficio ricevente, è incaricato di adottare le dovute procedure di pubblicazione della presente delibera e di inviare copia del presente atto


Al Presidente della Regione Campania

Al Presidente TAR Campania - Napoli, sez. I

Alle nominate ricorrenti a mezzo del legale patrocinante avv. Concetta Saetta con studio in Napoli, Via Tino da Camaino n. 3

Napoli 09 gennaio 2009

Il Commissario ad acta


Dr. ssa Carolina Iovino